



Repertorio n. 114 del 15 GIU. 2011

**BOZZA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA, AI SENSI DELL'ART. 2222 C.C E SS**

L'anno 2011, il giorno quindici del mese di giugno presso la sede del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno, in via Kennedy n. 34, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, redatta in triplice originale, tra

- o Dott.ssa MATILDE MENICOZZI, Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno, in rappresentanza della Provincia di Ascoli Piceno, nata a Grottammare (AP) il giorno 11 agosto 1952, CF MNC MLD 52M51, domiciliata presso la sede della Provincia, di seguito denominata, per brevità "Dirigente"

- o Il Dott. CARLO MINORA nato a Giulianova (TE) il giorno 13 novembre 1976 e residente a Nereto (TE), in Via XXV Aprile n. 23, C.F: MRN CRL 76S13 E058C, il quale, tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio presso la propria residenza, di seguito denominata, per brevità, "Collaboratore";

Premesso

- Che il presente contratto trae causa:
 - dalla determinazione dirigenziale n. 166/PLFP del 10 maggio 2011 di apertura della selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa quale "**Esperto in Assistenza Tecnica**" ai sensi dell'art. 2222 e ss del codice civile, trattandosi di prestazioni d'opera coordinata e continuativa e di natura intellettuale senza vincolo di subordinazione, da prestarsi all'interno dei locali del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno, comprese le sedi dei CIOF di Ascoli Piceno e di S. Benedetto del Tronto;
 - dalla determinazione dirigenziale n. 226 del 14 giugno 2011 relativa all'affidamento dell'incarico medesimo;
- che il Collaboratore dichiara di ben conoscere i documenti suddetti e dichiara di accettarne il contenuto, senza eccezione o riserva alcuna;
- che le motivazioni che determinano la stipula del presente contratto sono dettagliatamente rinvenibili nella citata determinazione n 166/PLFP del 10 maggio 2011;

Per quanto sopra premesso, le parti concordano:

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Dirigente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2229 del Codice Civile, conferisce al Collaboratore che accetta l'incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa, avente ad oggetto le seguenti attività:

- Assistenza tecnica/contabile per quanto concerne la gestione e il pagamento mensile dei beneficiari di borse, tirocini, compensi tutor, sostegno al reddito ecc.;
- Tenuta Anagrafe dei beneficiari;
- Informazione all'utenza in merito alla normativa di settore, con particolare riguardo all'applicazione delle norme fiscali e tributarie, al fine di conseguire l'ulteriore accrescimento della funzionalità dell'assetto complessivo dei CIOF;
- Cura dell'analisi dei flussi dei pagamenti effettuati con FSE.

Art 2 AUTONOMIA DEL CONTRAENTE

La prestazione oggetto del presente contratto è resa nel contesto di un rapporto di lavoro privo del carattere della subordinazione e comporta, da parte del Collaboratore, l'esecuzione della prestazione senza l'osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici, con propria organizzazione di lavoro, fatto salvo, per la natura propria dell'incarico, il necessario coordinamento generale e programmatico con l'organizzazione dell'Ente in relazione alle modalità di esecuzione delle attività che si esplicherà anche, ma senza esercizio, né attivo né passivo, di potere gerarchico o disciplinare, nel necessario raccordo con le attività e il personale degli uffici del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro e dei Centri per l'Impiego.

Il Dirigente si impegna a mettere a disposizione dell'incaricato i mezzi, la documentazione e le dotazioni strumentali dell'Ente che lo stesso avrà facoltà di usare presso gli uffici per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle attività progettuali.

Il Dirigente si impegna, altresì, a fornire ogni forma di assistenza richiesta dalle circostanze e diretta a facilitare l'espletamento dell'incarico.

Il presente contratto non implica il sorgere di un rapporto in via esclusiva con l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, ma il collaboratore è obbligato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal Collaboratore che non potrà avvalersi di sostituti.

La Provincia è sollevata da ogni responsabilità per danni a terzi eventualmente provocati dal collaboratore nello svolgimento dell'incarico.

Art. 3 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Al fine del conseguimento degli impegni di cui all'articolo 1), il prestatore d'opera è tenuto a presentare mensilmente una relazione che indichi dettagliatamente le attività svolte.

La relazione di cui al presente articolo dovrà essere prodotta in copia cartacea e su supporto informatico entro il cinque del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto in argomento avrà la durata massima di mesi 12 e decorre dal 15 giugno 2011 con scadenza fissata al 14 giugno 2012. Viene esclusa, come per legge, ogni proroga tacita.

Il presente contratto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Ascoli Piceno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 18 e comma 54 della legge n. 244/2007.

Art. 5 COMPENSO

La Provincia corrisponderà al Collaboratore, quale compenso delle prestazioni di cui al presente contratto, la somma annua di € 12.000,00 al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, sia a carico dell'Ente che del Collaboratore stesso, onnicomprensiva di oneri e spese.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile e pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

Il predetto compenso verrà erogato come indicato di seguito:

- € 1.000,00 (diconsi mille/00) lordi alla scadenza di ogni mese di attività, a seguito di presentazione di "nota spese" da parte del Collaboratore, previo presentazione controllo e approvazione della relazione di cui all'art. 2.

Art. 6 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1456 del Codice Civile il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui la prestazione non sia eseguita secondo quanto indicato negli artt. 1) e 2) del presente contratto o nel caso in cui l'incaricato abbia in essere o assuma incarichi professionali incompatibili con quello affidato.

Art. 7 RISOLUZIONE

L'Amministrazione Provinciale può procedere alla risoluzione nei seguenti casi:

- a) quando non vengono rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del contratto;
- b) quando il prestatore non adempie usando la diligenza che l'incarico richiede ai sensi di quanto statuito dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 8 REVOCA

L'Amministrazione Provinciale può revocare l'incarico, mediante atto idoneamente motivato, quando viene meno per qualsiasi ragione il rapporto fiduciario con il soggetto esterno ovvero quando ciò sia giustificato da sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

In caso di revoca si provvederà a darne avviso al prestatore d'opera con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dieci giorni prima.

La revoca è efficace dal momento del ricevimento della relativa comunicazione.

E' fatta comunque salva la corresponsione da parte dell'Amministrazione Provinciale al prestatore d'opera delle eventuali spettanze per il lavoro eseguito fino alla data in cui la revoca è divenuta operativa.

Art. 9 PROPRIETA' DEI PRODOTTI

I diritti di proprietà e di utilizzazione degli elaborati e delle procedure software e di altro materiale predisposto dal Collaboratore in esecuzione del presente contratto, rimarranno nella titolarità esclusiva dell'Amministrazione Provinciale anche in caso di revoca o risoluzione contrattuale.

Art. 10 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Collaboratore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il Collaboratore si obbliga altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Art. 11 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere in ordine all'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ascoli Piceno.

Art. 12 NORMATIVA APPLICABILE


Il presente contratto è regolato da quanto ivi indicato, dalla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le Parti rimandano a quanto previsto dal Codice Civile.

Il Collaboratore



Il Dirigente del Servizio
Formazione Professionale e
Politiche Attive del Lavoro




Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il Collaboratore dichiara di ben conoscere e approvare specificamente le disposizioni del presente contratto ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 2 (Autonomia del contraente), art. 3 (Obblighi del contraente), art. 5 (Compenso) art. 6 (Clausola risolutiva espressa), art. 7 (Risoluzione) art. 8 (Revoca), art. 11 (Controversie).

Il Collaboratore, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, autorizza l'Amministrazione Provinciale al trattamento dei dati personali contenuti nel proprio *curriculum vitae*.

Il Collaboratore



Il Dirigente del Servizio
Formazione Professionale e
Politiche Attive del Lavoro



Esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/72

Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, D.P.R. 131/86.